



CITTÀ DI SANLURI

AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. 655/PM - 18112

PRIMA PUBBLICAZIONE DI RITROVAMENTO DI COSE

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e AA.PP.

Visti gli artt. 927 e seguenti del Codice Civile;

RENDE NOTO

che in data 08/07/2023 è stata consegnata la seguente cosa mobile ritrovata nel territorio di questo Comune:

Portafogli

da parte dalla stazione dei Carabinieri di Sanluri.

Si avverte che, trascorso un anno dal giorno (ultimo della pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario per il ritiro, la cosa di cui sopra sarà consegnata in proprietà a chi l'ha ritrovata, ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riportate.

Sanluri lì, 12/07/2023

**Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Gallus Roberto**

Codice Civile

Art. 927- COSE RITROVATE:

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art 928 – PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO:

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art 929 – ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA:

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesti la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art 930 – PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE;

Il proprietario deve pagare a titolo di premio il ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede Euro 5,16, il premio del sovrappiù è solo di un ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO:

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e segg., al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze. Il possessore ed il detentore.